

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)696

Vol. 1977/0220

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 696 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1977.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. 12/77 del Consiglio
dei Ministri ACP-CEE che deroga alla nozione di "prodotti originari"
per tener conto della situazione particolare dell'isola Maurizio per
quanto concerne la produzione di tonno in conserva

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il 23 novembre 1977, il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato il testo della decisione n. 12/77 che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tenere conto della situazione particolare dell'isola Maurizio per quanto concerne la produzione di tonno in conserva.

E' opportuno applicare questo testo nella Comunità.

D'altra parte, poichè la data d'applicazione della decisione n. 12/77 è stata fissata al 25 novembre 1977, è necessario prevedere questa stessa data per l'applicazione di questo regolamento.

Tale è l'oggetto del progetto qui allegato.

proposta di regolamento (CEE) n. /77 del Consiglio del
relativo all'applicazione della decisione n. 12/77 del
Consiglio dei Ministri ACP-CEE che deroga alla nozione di "prodotti originari"
per tener conto della situazione particolare dell'isola Maurizio per quanto
concerne la produzione di tonno in conserva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio dei ministri ACP-CEE, previsto dalla convenzione
ACP-CEE di Lomé (1), firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata
"convenzione", ha adottato, in applicazione dell'articolo 75 di detta convenzione
la decisione n. 11/76 del 15 luglio 1976 che delega le sue competenze al
Comitato degli Ambasciatori ACP-CEE;

considerando che il Comitato degli Ambasciatori ACP-CEE ha adottato, in
applicazione dei poteri che gli sono stati delegati dalla decisione di cui
sopra, la decisione n° 12/77 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 23
novembre 1977, che deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto
della situazione particolare dell'isola Maurizio per quanto concerne la
produzione di tonno in conserva;

considerando che, conformemente all'articolo 74, paragrafo 3, della convenzione,
è necessario prendere le misure che comporta l'esecuzione di questa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

./.

(1) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 2

Articolo 1

La decisione n° 12/77 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, allegata al presente regolamento, è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 25 novembre 1977 al 24 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

DECISIONE N° 12/77 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-GEE
DEL 23 NOVEMBRE 1977

recante deroga alla nozione di "prodotti originari"
per tener conto della particolare situazione di Maurizio
per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

Vista la Convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975,
in appresso denominata la "Convenzione", in particolare
l'articolo 9, paragrafo 2,

Vista la decisione n° 11/76 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE
del 15 luglio 1976 relativa alla delega di alcune competenze
al Comitato degli Ambasciatori ACP-CEE, in particolare
l'articolo 1, paragrafo 1,

.../...

Considerando che l'articolo 27 del Protocollo n° 1 della Convenzione, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede che si possano apportare deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie ;

Considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del Governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla definizione prevista dal suddetto Protocollo, a favore delle conserve di tonno prodotte da questo Stato ; che la concessione di una deroga della durata di un anno dovrebbe soddisfare tale domanda ;

Considerando che, conformemente all'articolo 27 del Protocollo n° 1, il Comitato di cooperazione doganale ha adottato una relazione sulla suddetta domanda ;

Considerando che, al fine di non compromettere lo sviluppo futuro di un'industria esistente il cui mantenimento in attività è attualmente minacciato a seguito di circostanze impreviste, occorre prevedere una deroga temporanea alla definizione stabilita da detto Protocollo,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A che figura nell'Allegato II del Protocollo n° 1, le conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04, fabbricate a Maurizio, sono considerate come originarie di Maurizio alle condizioni indicate in appresso.

.../...

Articolo 2

La deroga si applica ad un quantitativo di 1.600 tonnellate di conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04, importate nella Comunità dal 25 novembre 1977 al 24 novembre 1978.

Articolo 3

Sui certificati di circolazione EUR 1, rilasciati in forza della presente decisione, dovrà essere apposta una delle seguenti diciture :

- "merchandisees originaires en vertu de la décision n° 12/77 du Conseil des Ministres ACP-CEE",
- "Ursprungswaren gemäss Beschluss Nr. 12/77 des AKP-EWG-Ministerrates",
- "merci originarie in virtù della decisione n° 12/77 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE",
- "goederen van oorsprong uit hoofde van Besluit Nr. 12/77 van de ACS-EEG-Raad van Ministers",
- "originating products by virtue of Decision n° 12/77 of the ACP-EEC-Council of Ministers",
- "varer med oprindelsesstatus i henhold til AVE/EEF-ministerrådets afgørelse nr. 12/77 ".

Detta menzione deve essere apposta nella rubrica "osservazioni".

.../...

Articolo 4

Le autorità competenti di Maurizio prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto sui quantitativi in ordine ai quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 ai termini della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 25 novembre 1977.

Essa è applicabile fino al 24 novembre 1978.

.../...

Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Gedaan te Brussel,

23. XI. 1977.

På AVS/EØF-Ambassadørudvalgets vegne
Im Namen des AKP-EWG-Botschafterausschusses
For the ACP-EEC Committee of Ambassadors
Par le Comité des Ambassadeurs ACP/CEE
Per il Comitato degli Ambasciatori ACP/CEE
Voor het ACS-EEG-Comité van Ambassadeurs

Formand
Der Präsident
The President
Le président
Il Presidente
De Voorzitter

J. van der Meulen

Sekretærene
Die Sekretäre
The Secretaries
Les Secrétaires
I Segretari
De Secretarissen

[Signature] - *[Signature]*